

5.4.2024

A9-0422/ 001-035

EMENDAMENTI 001-035

presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

Relazione

Caroline Nagtegaal

A9-0422/2023

Modifica della della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo

Proposta di direttiva (COM(2023)0270 – C9-0189/2023 – 2023/0164(COD))

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) *A tal proposito, in linea con i suoi impegni internazionali in materia di cambiamenti climatici, l'Unione dovrebbe continuare ad esercitare la propria leadership in un settore regolamentato sia a livello europeo che internazionale.*

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali

(7) I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali

pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a capovolgimento e la caduta in mare dei membri dell'equipaggio è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere questi pescherecci, i loro equipaggi e l'ambiente introducendo una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza.

pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a capovolgimento e la caduta in mare dei membri dell'equipaggio è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere questi pescherecci, i loro equipaggi e l'ambiente introducendo una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza, **senza imporre alle autorità nazionali ulteriori obblighi in relazione all'avvio di tale inchiesta. Si prevede che questa misura avrà notevoli ripercussioni positive sul numero di vite salvate in mare e di feriti evitati, proteggendo in particolare la vita e la salute dei pescatori europei.**

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) È importante sottolineare che, sebbene i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali svolgano un ruolo cruciale nella gestione e nell'attuazione di operazioni in condizioni di sicurezza, gli insegnamenti tratti dagli incidenti che li coinvolgono devono ancora essere applicati. La trasparenza del processo di inchiesta sugli incidenti dovrebbe pertanto essere ulteriormente rafforzata in collaborazione con l'industria e le parti sociali.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) *Oltre alle misure previste dalla presente direttiva, occorre prendere in considerazione ulteriori iniziative per affrontare le condizioni di lavoro e l'affaticamento, in quanto gli incidenti che coinvolgono i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali possono portare a incidenti marittimi e alla perdita di vite umane.*

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) *In caso di incidente legato a fattori umani, occorre valutare le condizioni di lavoro e di vita dell'equipaggio. Ove necessario, gli inquirenti dovrebbero verificare se le condizioni di lavoro dell'equipaggio, in particolare i periodi di lavoro e di riposo, possano essere state all'origine dell'incidente in questione, in linea con la pertinente legislazione dell'IMO e dell'OIL.*

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il personale disponibile e le risorse operative delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima degli Stati membri variano notevolmente, il che si traduce in rapporti e inchieste inefficaci e incoerenti sui sinistri marittimi. Pertanto la Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(11) Il personale disponibile e le risorse operative delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima degli Stati membri variano notevolmente, il che si traduce in rapporti e inchieste inefficaci e incoerenti sui sinistri marittimi. Pertanto la Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(EMSA), dovrebbe fornire un supporto analitico altamente specializzato durante un'inchiesta individuale (soft skills), nonché strumenti e attrezzature di analisi (hardware).

(EMSA), dovrebbe fornire un supporto analitico altamente specializzato durante un'inchiesta individuale (soft skills), nonché strumenti e attrezzature di analisi (hardware). ***Inoltre, è opportuno continuare a incoraggiare e sostenere la cooperazione e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri nelle inchieste di sicurezza, in particolare alla luce delle nuove sfide in materia di sicurezza marittima e della necessità di riferire in merito al rispetto delle norme ambientali, sociali, di sanità pubblica e di diritto del lavoro, nonché alla sicurezza a bordo delle navi che fanno scalo nei porti dell'UE, sia per i marittimi che per i lavoratori portuali, prestando particolare attenzione alle esigenze delle lavoratrici.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Alla luce di quanto affermato, è opportuno che l'EMSA organizzi ***corsi*** di formazione su tecniche specifiche e su nuovi sviluppi e tecnologie che possano essere pertinenti per le inchieste sugli incidenti in futuro. Tale formazione dovrebbe concentrarsi, tra l'altro, sui combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, che sono particolarmente pertinenti in vista del pacchetto "Pronti per il 55 %", e sull'automazione, nonché sulle norme del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Emendamento

(12) Alla luce di quanto affermato, è opportuno che l'EMSA organizzi ***regolarmente sessioni e programmi di certificazione*** su tecniche specifiche e su nuovi sviluppi e tecnologie che possano essere pertinenti per le inchieste sugli incidenti in futuro. ***Le nuove tecnologie possono contribuire alla decarbonizzazione dell'industria, ma anche il modo in cui le navi e gli equipaggi interagiscono con la tecnologia può essere un fattore di nuovi tipi sconosciuti di incidenti.*** Tale formazione dovrebbe concentrarsi, tra l'altro, sui combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, che sono particolarmente pertinenti in vista del pacchetto "Pronti per il 55 %", sull'automazione ***e sulla navigazione autonoma***, nonché sulle norme del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). ***Ciò contribuirà alla raccolta***

di dati più completi sugli incidenti e sugli infortuni a bordo di tali navi e al miglioramento della salute e della sicurezza dei marittimi e dei pescatori che vi lavorano.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *La Commissione e l'EMSA dovrebbero vagliare la possibilità e il rapporto costi-benefici della messa a punto e della gestione di sistemi avanzati di tracciabilità e rintracciabilità dei container, con l'obiettivo di localizzare e limitare le perdite di container in mare.*

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni della presente direttiva per quanto concerne *l'elenco dei testi dell'IMO nel suo ambito di applicazione*. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.

(14) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni della presente direttiva per quanto concerne *l'adeguamento delle linee guida dell'IMO per assistere gli inquirenti nell'attuazione del codice per le inchieste sui sinistri*. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.

²⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri

²⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri

dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Al fine di garantire che la presente direttiva resti aggiornata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica di elementi non essenziali della presente direttiva, aggiornando le definizioni e gli allegati al fine di allinearli alle modifiche dei pertinenti strumenti dell'IMO, nonché di aggiornare i riferimenti ai pertinenti strumenti dell'IMO. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.*

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) In vista del ciclo completo di visite di monitoraggio dell'EMSA negli Stati membri volto a monitorare l'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva entro [10 anni dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo 23] e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno che gli Stati membri cooperino con la Commissione al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

Emendamento

(15) In vista del ciclo completo di visite di monitoraggio dell'EMSA negli Stati membri volto a monitorare l'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva entro [**cinque** anni dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo 23], riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio **e, se necessario, proporre ulteriori misure alla luce delle raccomandazioni ivi contenute**. È opportuno che gli Stati membri cooperino **strettamente** con la Commissione al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Nel caso di un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, l'autorità di inchiesta effettua una prima valutazione del sinistro marittimo molto grave per determinare se condurre o meno un'inchiesta di sicurezza.

Emendamento

Nel caso di un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, l'autorità di inchiesta effettua una prima valutazione del sinistro marittimo molto grave, **senza indugio e comunque entro il mese successivo**, per determinare se condurre o meno un'inchiesta di sicurezza.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora l'autorità di inchiesta decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in

Emendamento

Qualora l'autorità di inchiesta decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in

relazione a un sinistro marittimo molto grave che coinvolge un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.

relazione a un sinistro marittimo molto grave che coinvolge un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, **senza indugio e comunque entro il mese successivo**.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel condurre le inchieste di sicurezza, l'autorità di inchiesta segue le linee guida dell'IMO per assistere gli inquirenti nell'attuazione del codice per le inchieste sui sinistri. Gli inquirenti possono discostarsi da tali linee guida ove risulti necessario, secondo il loro giudizio professionale, per raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta. La Commissione può adeguare le linee guida ai fini della presente direttiva, prendendo in considerazione gli insegnamenti tratti dalle inchieste di sicurezza, secondo la procedura di cui all'articolo 19.

Emendamento

5. Nel condurre le inchieste di sicurezza, l'autorità di inchiesta segue le linee guida dell'IMO per assistere gli inquirenti nell'attuazione del codice per le inchieste sui sinistri. Gli inquirenti possono discostarsi da tali linee guida ove risulti necessario, secondo il loro giudizio professionale, per raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta. La Commissione può **adottare atti di esecuzione per** adeguare le linee guida ai fini della presente direttiva, prendendo in considerazione gli insegnamenti tratti dalle inchieste di sicurezza. **Tali atti di esecuzione sono adottati** secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 19.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Nel decidere se un sinistro o incidente marittimo che si verifica sottobordo, a barca ormeggiata o in porto, in cui sono coinvolti lavoratori portuali o

Emendamento

6. Nel decidere se un sinistro o incidente marittimo che si verifica sottobordo, a barca ormeggiata o in porto, in cui sono coinvolti lavoratori portuali o

occupati a terra, si sia verificato direttamente in relazione all'esercizio di una nave e sia pertanto oggetto di un'inchiesta di sicurezza, occorre prestare particolare attenzione al coinvolgimento e alla pertinenza *della* struttura, *dell'attrezzatura*, *delle* procedure, dell'equipaggio e *della* gestione della nave *per l'attività in corso*.

occupati a terra, si sia verificato direttamente in relazione all'esercizio di una nave e sia pertanto oggetto di un'inchiesta di sicurezza, occorre prestare particolare attenzione al coinvolgimento e alla pertinenza *dell'attività in corso per tutti i tipi di carico, nonché alla* struttura, *alle condizioni generali, alla navigabilità, alla conformità in materia di sicurezza, all'attrezzatura, alle* procedure, *alle condizioni di lavoro* dell'equipaggio e *alla* gestione della nave.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'inchiesta di sicurezza è avviata subito dopo il verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo e, in ogni caso, entro *i due mesi successivi*.

Emendamento

7. L'inchiesta di sicurezza è avviata subito dopo il verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo e, in ogni caso, entro *il mese successivo*.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. L'autorità di inchiesta si adopera per concludere un'inchiesta entro 12 mesi dalla data del sinistro o incidente marittimo. Se l'inchiesta non può concludersi entro 12 mesi, e fino a quando non sarà conclusa, l'autorità di inchiesta pubblica una relazione almeno ad ogni anniversario del sinistro o incidente marittimo, specificando i progressi dell'inchiesta e le eventuali

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Inchieste di sicurezza parallele in merito al medesimo sinistro o incidente marittimo sono strettamente limitate ai casi eccezionali. In simili casi, gli Stati membri notificano alla Commissione le ragioni per le quali sono condotte tali inchieste parallele. Gli Stati membri che conducono inchieste di sicurezza parallele cooperano tra di loro. In particolare, gli organi inquirenti interessati si scambiano ***ogni pertinente informazione acquisita*** nel corso delle loro rispettive inchieste, segnatamente al fine di raggiungere per quanto possibile conclusioni comuni.

Emendamento

Inchieste di sicurezza parallele in merito al medesimo sinistro o incidente marittimo sono strettamente limitate ai casi eccezionali. In simili casi, gli Stati membri notificano alla Commissione le ragioni per le quali sono condotte tali inchieste parallele. Gli Stati membri che conducono inchieste di sicurezza parallele cooperano tra di loro. In particolare, gli organi inquirenti interessati si scambiano ***tempestivamente le informazioni acquisite*** nel corso delle loro rispettive inchieste, segnatamente al fine di raggiungere per quanto possibile conclusioni comuni.

(32009L0018)

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Al fine di realizzare l'inchiesta di sicurezza in modo imparziale, l'autorità di inchiesta è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatole.

Emendamento

Al fine di realizzare l'inchiesta di sicurezza in modo imparziale ***e di evitare eventuali conflitti di interessi***, l'autorità di inchiesta è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatole.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli incarichi affidati all'autorità di inchiesta **possono essere** estesi alla raccolta **e** all'analisi di dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare per scopi preventivi, purché tali attività non ne compromettano l'indipendenza o implicino la partecipazione ad attività di regolamentazione, amministrazione o normazione.

Emendamento

3. Gli incarichi affidati all'autorità di inchiesta **sono** estesi alla raccolta, all'analisi **e al trattamento** di dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare per scopi preventivi, purché tali attività non ne compromettano l'indipendenza o implicino la partecipazione ad attività di regolamentazione, amministrazione o normazione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, provvedono affinché il personale della loro autorità di inchiesta, o di qualsiasi altra autorità di inchiesta cui abbiano delegato l'inchiesta sulla sicurezza marittima, ove opportuno in collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, riceva le informazioni pertinenti per condurre l'inchiesta sulla sicurezza marittima e quindi sia autorizzato a:

Emendamento

4. Gli Stati membri, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, provvedono affinché il personale della loro autorità di inchiesta, o di qualsiasi altra autorità di inchiesta cui abbiano delegato l'inchiesta sulla sicurezza marittima, ove opportuno in collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, riceva le informazioni **e i mezzi tecnologici** pertinenti per condurre l'inchiesta sulla sicurezza marittima e quindi sia autorizzato a:

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/18/CE
Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) assistono le autorità nazionali competenti, conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 2. Inoltre, sia la Commissione che l'EMSA assistono le autorità di inchiesta sugli incidenti nell'attuazione di sistemi di gestione della qualità armonizzati a livello dell'UE e nella loro applicazione sistematica.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le inchieste di sicurezza effettuate ai sensi della presente direttiva danno luogo alla pubblicazione di un rapporto presentato secondo un modello definito dalla competente autorità di inchiesta e conformemente alle sezioni pertinenti dell'allegato I.

1. Le inchieste di sicurezza effettuate ai sensi della presente direttiva danno luogo alla pubblicazione di un rapporto presentato secondo un modello definito dalla competente autorità di inchiesta e conformemente alle sezioni pertinenti dell'allegato I. ***Se riguarda un peschereccio, il rapporto contiene anche informazioni sul tipo di pesca da esso praticato al momento dell'incidente.***

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità di inchiesta si adoperano

2. Le autorità di inchiesta si adoperano

per pubblicare i rapporti di cui al paragrafo 1, comprese le relative conclusioni e ogni possibile raccomandazione, rivolgendosi segnatamente al settore marittimo, entro 12 mesi dalla data del sinistro. Nel caso in cui non sia possibile produrre il rapporto finale entro tale termine, è pubblicato un rapporto provvisorio entro 12 mesi dalla data del sinistro.

per pubblicare i rapporti di cui al paragrafo 1, comprese le relative conclusioni e ogni possibile raccomandazione, rivolgendosi, ***ove possibile, alle vittime degli incidenti e ai loro parenti stretti, al pubblico e*** segnatamente al settore marittimo ***e della pesca***, entro 12 mesi dalla data del sinistro. Nel caso in cui non sia possibile produrre il rapporto finale entro tale termine, è pubblicato un rapporto provvisorio entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dalle autorità di inchiesta siano debitamente prese in considerazione dai destinatari e, all'occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispetto del diritto dell'Unione e internazionale.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dalle autorità di inchiesta siano debitamente prese in considerazione dai destinatari, ***in particolare al fine di prevenire incidenti futuri***, e, all'occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispetto del diritto dell'Unione e internazionale.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 17 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione ***agevola*** lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle conoscenze in seno alle autorità di inchiesta e tra di esse offrendo ***una*** formazione sui nuovi sviluppi giuridici e tecnologici, sulle tecniche e sugli strumenti specifici e sulle tecnologie relative alle

Emendamento

1. La Commissione ***e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) agevolano*** lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle conoscenze in seno alle autorità di inchiesta e tra di esse offrendo ***regolarmente sessioni di formazione e certificazioni*** sui nuovi

navi, alle loro attrezzature e operazioni.

sviluppi giuridici e tecnologici, sulle tecniche e sugli strumenti specifici e sulle tecnologie relative alle navi, alle loro attrezzature e operazioni.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 17 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta delle autorità di inchiesta degli Stati membri e supponendo che non sorgano conflitti di interesse, la Commissione **fornisce** sostegno operativo a tali Stati membri nell'esecuzione delle loro inchieste di sicurezza. Tale sostegno comprende la fornitura di attrezzature o strumenti analitici specializzati, nonché di competenze specialistiche.

Emendamento

2. Su richiesta delle autorità di inchiesta degli Stati membri e supponendo che non sorgano conflitti di interesse, la Commissione **e l'EMSA forniscono** sostegno operativo **e tecnologico** a tali Stati membri nell'esecuzione delle loro inchieste di sicurezza. Tale sostegno comprende la fornitura di attrezzature o strumenti analitici specializzati, nonché di competenze specialistiche.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 17 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione fornisce all'EMSA i mezzi necessari e sufficienti per organizzare una formazione specifica destinata alle autorità di inchiesta sull'uso delle tecnologie e delle attrezzature investigative nonché sulle nuove tecnologie relative agli aspetti di sicurezza della digitalizzazione e agli sviluppi sostenibili nel settore del trasporto marittimo.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(17) *all'articolo 20 il quarto comma è* sostituito dal seguente:

Emendamento

(17) *l'articolo 20 è* sostituito dal seguente:

(32009L0018)

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 20 – comma 1

Testo in vigore

La Commissione ***può aggiornare***, nel rispetto dell'ambito di applicazione della presente direttiva, le definizioni ***nonché i riferimenti agli atti comunitari e agli strumenti dell'IMO contenuti nella direttiva stessa***, al fine di ***adeguarli ai nuovi provvedimenti della Comunità o dell'IMO*** che siano nel frattempo entrati in vigore.

Emendamento

La Commissione, nel rispetto dell'ambito di applicazione della presente direttiva, ***adotta atti delegati conformemente all'articolo 20 bis per modificare elementi non essenziali della presente direttiva aggiornando*** le definizioni ***e gli allegati*** al fine di ***allinearli alle modifiche dei pertinenti strumenti dell'IMO, nonché di aggiornare i riferimenti ai pertinenti strumenti*** dell'IMO che siano nel frattempo entrati in vigore.

(32009L0018)

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 20 – comma 2

Testo in vigore

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

(32009L0018)

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 20 – comma 3

Testo in vigore

Emendamento

Con la stessa procedura la Commissione può altresì modificare gli allegati.

soppresso

(32009L0018)

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) è inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore].*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale*

dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 23

Testo della Commissione

Entro il [OP: inserire la data: **10** anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'osservanza della presente direttiva.

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data: **cinque** anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'osservanza della presente direttiva **e, ove necessario, propone ulteriori misure alla luce delle raccomandazioni ivi contenute, tenendo conto della possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva le indagini**

*obbligatorie sugli incidenti per i
pescherecci di lunghezza inferiore a 15
metri.*

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Direttiva 2009/18/CE

Allegato II – punto 30 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

*(19 bis) nell'allegato II è aggiunto il
punto 30 bis:*

(30 bis) Container smarrito in mare

(32009L0018)